

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

**Libro IV - Dei procedimenti speciali**  
**Titolo VIII - Dell'arbitrato**

### **Art. 813 Accettazione degli arbitri.**

L'accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e può risultare dalla sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione.

Agli arbitri non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.